



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,

SENTENZA

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione

TRA

EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. - 03513960108 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come da procura in atti e rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ciani, Franco Casarini, Alessandro Alessandri.

ATTRICE

CONTRO

ANAS S.P.A. - 08208450587 – in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Silvi e dall'avvocato Paola Grassi, dall'avvocato Ricchetti Claudia, domiciliata in Via Monzambano 10 - C/O ANAS 00185 ROMA come da procura in atti

CONVENUTA

oggetto: appalto.

conclusioni per parte attrice: "Voglia il Tribunale : 1) accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore, disposta da ANAS con provvedimento in data 23 dicembre 2016, è stata adottata fuori dai casi previsti dalla legge o senza che ne ricorressero i presupposti, ovvero senza osservare le formalità essenziali e, per l'effetto dichiarare detto provvedimento inefficace in relazione all'oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alla deliberazione di escutere la polizza fideiussoria n. 0691406007 emessa da HDI Assicurazioni spa; 2) accertare e dichiarare che ANAS, violando i doveri di cooperazione con l'impresa nella fase esecutiva e con l'illegittima deliberazione della risoluzione contrattuale, si è resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto e, per l'effetto, condannare

l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti provocati all'impresa attrice e, in particolare: condannare ANAS a pagare in favore di Edilge Costruzioni s.r.l. l'importo di € 239.245,53, corrispondente al valore delle opere eseguite determinato ai prezzi di contratto senza tener conto del ribasso offerto, ovvero il diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, unitamente altresì ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, dal momento della domanda fino all'effettivo soddisfo;

- condannare ANAS a pagare in favore di Edilge Costruzioni s.r.l. l'importo di € 56.937,35, a titolo di mancato guadagno, ovvero il diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, unitamente altresì ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, dal momento della domanda fino all'effettivo soddisfo;

- condannare ANAS a pagare in favore di Edilge Costruzioni srl l'importo di € 14.769,63, pari al 2 % del valore del contratto, a titolo di danno curricolare, ovvero il diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, unitamente altresì ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, dal momento della domanda fino all'effettivo soddisfo;

- accogliere comunque tutte le richieste e le domande formulate nelle riserve iscritte dall'attrice negli atti contabili per i titoli ivi indicati e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme richieste – ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa – e nel dettaglio:

€ 13.971,45, a titolo di risarcimento per oneri e costi subiti a causa dell'illegittima sospensione dei lavori ordinata dalla stazione appaltante con il verbale in data 26 ottobre 2015 fino a tutto il 20 gennaio 2016;

€ 73.863,26, a titolo risarcimento per oneri e costi subiti a causa dell'illegittima sospensione dei lavori ordinata dalla stazione appaltante con il verbale in data 23 marzo 2016 fino a tutto il 5 settembre 2016;

€ 4.006,23 a titolo di risarcimento per oneri e costi subiti dopo la risoluzione contrattuale;

3) in via subordinata, accogliere comunque le domande come sopra formulate a titolo di inadempimento contrattuale;

4) – rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ANAS s.p.a. perché infondata in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, diritti e onorari, comprese IVA e CPA e spese generali al 15% di tariffa”.

Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: **nel merito:**

rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ed in ogni caso non provate per le ragioni di cui in narrativa;

in via riconvenzionale: condannare Edilge al pagamento di € 249.870,60 e/o della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio anche in via equitativa, per i danni subiti da ANAS in conseguenza dell'avvenuta risoluzione contrattuale; Con vittoria di spese processuali.

FATTO E PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata in data 7.4.2017 EDILGE Costruzioni ha convenuto in giudizio ANAS chiedendo l'accertamento e declaratoria che la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore, disposta da ANAS con provvedimento in data 23 dicembre 2016, è stata adottata fuori dai casi previsti dalla legge o senza che ne ricorressero i presupposti, ovvero senza osservare le formalità essenziali e, per l'effetto, dichiarare detto provvedimento inefficace in relazione all'oggetto del presente giudizio, anche con riferimento alla deliberazione di escutere la polizza fideiussoria n.0691406007 emessa da HDI Assicurazioni spa”; ed inoltre di accertare e dichiarare che ANAS, violando i doveri di cooperazione con l'impresa nella fase esecutiva e con

l'illegittima deliberazione della risoluzione contrattuale, si è resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto.

Oggetto del contenzioso è quindi l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei lavori di ammodernamento in sede tra i km 107+800 e 108+300, nella S.S. n. 28 del Colle di Nava, aggiudicato dall'attrice. L'importo complessivo dei lavori (al netto del ribasso) ammonta ad € 689.915,80 di cui € 51.566,06 non soggetti a ribasso, in quanto relativi ad oneri per la sicurezza. Lavori iniziati in data 10.09.2015. Essendo stati previsti per l'esecuzione degli stessi 300 giorni naturali e consecutivi avrebbero dovuto aver fine in data 5.7.2016. Viceversa, l'esito di questa fase esecutiva del contratto è stata la pronuncia di risoluzione in danno ex art 136 D.lgs 163/2006, disposta dal RUP già in data 23.12.2016, per grave inadempimento della appaltatrice, preannunciata nella nota del 13.10.2016 (in cui venivano contestate le violazioni delle norme di sicurezza riscontrate dal CSE ed indicate in verbale del 26.9.2016, ed il grave ritardo nei lavori) e indotta definitivamente dalla contestazione, all'esito della visita in cantiere del DL datata 13.1.2016, della violazione delle norme sul subappalto per la presenza di dipendenti della ditta Gallo Valter E C. che eseguivano il getto di un micropalo in luogo dell'autorizzazione alla sola perforazione del terreno. L'attrice – nel presente procedimento - contesta la ricostruzione effettuata a giustificazione della risoluzione, rappresentando in realtà come, già dopo 46 giorni dall'inizio dei lavori fosse stata disposta la prima sospensione dei lavori per consentire all'appaltante l'integrazione della documentazione tecnica depositata in Provincia, con ripresa degli stessi in data 19.01.2016 (e firma del verbale di ripresa con riserva e preannuncio della richiesta di danni); successivamente che fosse intervenuta una nuova sospensione dei lavori in data 23.03.2016 per la doglianza rappresentata dalla stessa impresa inferente l'esigenza di redigere una perizia di variante con diversa geometria del sostrato roccioso, che richiedeva una revisione della soluzione strutturale. Ne seguiva una nuova riserva apposta al verbale di sospensione, e preannuncio della richiesta di danni, con ripresa dei lavori in data 5.9.2016 all'esito della trasmissione di una relazione tecnica della ITEC ENGINEERING, che confermava - invero - l'assenza di impedimenti tecnici alla realizzazione dei lavori, cui seguiva poi la nota del 13.10.2016 di cui si è detto che porterà alla chiusura del rapporto in contestazione.

La tesi dell'impresa è l'illegittimità della risoluzione ex art. 136 D.lgs. 163/2006, ed all'inverso l'inadempimento della committente, con richiesta risarcitoria di remunerazione per i lavori eseguiti, senza applicazione del ribasso offerto per l'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute, il danno per oneri da illegittime sospensioni il mancato guadagno ex art 1223 c.c. ed il risarcimento del danno, per come quantificato o da quantificare, con applicazione del c.d. danno curricolare.

Tale rappresentazione viene contestata dalla convenuta, che a sostegno delle proprie conclusioni pone l'accento sulla gravità della condotta complessiva tenuta dalla appaltatrice, il ritardo grave nell'esecuzione dei lavori, la violazione in materia di sicurezza del lavoro, la violazione delle norme in materia di subappalto, tutti fattori necessari e sufficienti, per sé considerati o in combinato disposto, a legittimare la risoluzione ex art 136 D.lgs. 163/2006: viene, anzi, proposta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni sostenuti dalla committente per i ritardi maturati.

All'esito, non essendo stata ritenuta necessaria, dopo l'interrogatorio libero delle parti ex art 117 c.p.c. disposto dal Giudice e l'esame della documentazione, l'espletamento della prova istruttoria, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio ed al consulente tecnico di ufficio,

ingegner Lorenzo Breda, è stato richiesto di ricostruire il concreto andamento dell'appalto sulla base della documentazione in atti (infatti i lavori non completati da EDILGE, erano stati appaltati alla seconda aggiudicataria ed erano proseguiti già alla data della incardinazione della controversia) ed il tecnico ha risposto in merito all'appalto eseguito dando contezza delle singole pretese, sia quelle della appaltatrice, sia in relazione ai danni della parte convenuta, e fornendo una propria valutazione.

Depositata la relazione tecnica di ufficio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'esito è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.

La domanda principale proposta dalla parte attrice afferente alla declaratoria di illegittimità della risoluzione in danno non è fondata e dev'esser rigettata.

Devono essere accolte le domande di condanna al pagamento delle somme pretese dall'attrice per le spese ed i lavori eseguiti come in parte motiva.

Dev'esser parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.

In sede di appalto pubblico, ben differente, in termini di conseguenze, è l'ipotesi che legittima la risoluzione ex art 136 D.lgs. 163/2006 citato dall'ipotesi dell'esercizio della facoltà di recesso di cui all'articolo 134 D.lgs. 163/2006. La dottrina e la giurisprudenza le qualifica entrambe come espressione di autotutela in favore della P.A. c.d. privatistica: sul piano della loro relazione con il codice civile è utile osservare che il piano del rapporto gerarchico tra le norme del codice appalti e quelle del c.c. sembra caratterizzato da un rapporto di specialità delle prime sulle seconde.

Comunque sia, laddove la fattispecie sia posta sul piano della contestazione di reciproci inadempimenti in un contratto a prestazioni corrispettive quale quello in esame, il giudice deve procedere ad una valutazione combinata delle rispettive e contrastanti allegazioni in modo da individuare, al netto delle singole doglianze, a quale delle due parti sia da addebitare sostanzialmente il fallimento della convenzione.

Momenti topici dell'esecuzione del presente contratto di appalto, che costituiscono altrettanti eventi diversamente interpretati dalle parti, sono il primo verbale di sospensione dei lavori, dopo 46 giorni dall'inizio dei lavori, il secondo verbale di sospensione, dopo 64 giorni dalla prima sospensione, e quanto riscontrato in occasione dell'accesso della D.L. in data 3.11.2016 circa il subappalto con le contestazioni di cui alla precedente nota dell'Ottobre 2016 (inferenti gli addebiti concernenti le violazioni in tema di sicurezza del lavoro, ed il grave ritardo nella esecuzione dello stesso) che hanno portato alla risoluzione in danno ex art 136 D.lgs. la cui

legittimità è l'elemento pregiudiziale da affrontare prima di esaminare nel concreto le pretese svolte da entrambe le parti.

Quanto alle sospensioni occorre analizzare le due sospensioni disposte dalla committente. L'esame degli atti e della relazione del consulente tecnico consente di evidenziare, che sul punto, debba ritenersi giustificata la tesi di ANAS: quanto alla prima sospensione – originata dalla necessità di adeguamento della documentazione - interviene su di un cantiere che era in fase iniziale, ma l'impresa, infatti, non appone riserva al verbale di sospensione, prescindendo da ogni considerazione che verrà effettuata di seguito, con decadenza consequenziale all'indennizzo degli oneri.

La seconda sospensione, invece, apparentemente disposta dalla committente è stata originata da una contestazione da parte dell'impresa circa l'ineseguibilità dei lavori, con richiesta di redazione di perizia di variante. Nodale essendo la contestazione, governata anche da una relazione del tecnico di parte Ingegnere Signorelli, né è conseguito inevitabilmente l'approfondimento dei rilievi da parte della committente, che ha necessariamente sospeso i lavori per accertare l'asserita non eseguibilità per le problematiche inferenti il sostrato roccioso. Occorre, sul punto, evidenziare che l'esame geognostico eseguito dalla committente ha escluso la fondatezza delle doglianze sul punto rappresentate dall'impresa, vista anche la trasmissione della relazione ad opera della ITEC ENGINEERING, progettista, che acclarava, a posteriori, l'insussistenza di alcun inadempimento tecnico alla realizzazione dei lavori da parte di EDILGE.

La fondatezza di questo accertamento eseguito dal committente, che si vedeva poi richiedere oneri da sospensione dalla stessa impresa cagionati, lo si rinviene con l'esame della prova orale articolata con l'ingegner Giuseppe Zirilli, che ha diretto la prosecuzione dei lavori con la ditta COGEMA subentrata ad EDILGE, il quale ha evidenziato come non sia risultata esistente nell'esecuzione dei lavori da parte della subentrata la problematica del substrato roccioso, visto che l'esecuzione dei lavori è proseguita senza perizia di variante, e che gli inconvenienti di diverso genere lamentati da EDILGE sono stati risolti “...., tutto è proseguito come da progetto, e sono state risolte le problematiche di cantiere”.

Anzi, si giustifica in questa maniera la piccata reazione della committente, che all'atto della ripresa dei lavori dopo la sospensione, ha preannunciato con la nota del 13.10.2016 “....l'aver sostenuto, con argomentazioni rivelatesi prive di reale sostanza tecnica l'ineseguibilità dell'opera, costituisce da un lato un grave inadempimento... e dall'altro una compromissione della buona riuscita dei lavori, in quanto ha causato un differimento dei tempi di esecuzione (peraltro amplificato dall'esodo estivo) ed ha provocato contenzioso privo di fondamento (riserva inserita sul verbale di ripresa dei lavori, tesa ad ottenere un ingiusto vantaggio economico generato da un comportamento biasimabile dell'appaltatore).....Ancor più grave risulta essere il fatto che, nonostante la citata sospensione dei lavori sia da imputarsi ad una palese condotta di natura fuorviante dell'appaltatore testimoniata da reiterati scritti, con cui quest'ultimo ha richiesto maggiori oneri asserendo l'illegittimità di una sospensione da lui stesso cagionata. Tale comportamento non depone a favore della buona fede e dello spirito di collaborazione che deve costituire la base di un rapporto contrattuale”.

Occorre adesso esaminare la “goccia” che ha fatto, evidentemente, traboccare il vaso, incidendo sulla fiducia riposta dalla committente nell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Trattasi del problema sorto in materia di subappalto dei lavori di palificazione.

Sostiene la convenuta che il contratto di subappalto stipulato tra Edilge e la ditta Gallo Valter & C. S.n.c., autorizzato da ANAS con provvedimento prot. 13691 del 20.10.2015 avrebbe dovuto aver ad oggetto la sola esecuzione di perforazioni (verticali, orizzontali e sub-orizzontali) e non avrebbe dovuto eccedere l'importo di € 61.000,00, corrispondente a circa il 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Invece le ispezioni condotte da ANAS nel cantiere avrebbero reso evidente che l'Impresa stava facendo realizzare dal subappaltatore non solo la perforazione, ma anche la posa del tubo e tutte le attività di getto di micropali: praticamente l'intera attività di realizzazione dei micropali di fondazione, avvalendosi esclusivamente della manodopera della ditta subappaltatrice.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in sede di interrogatorio libero ex art 117 c.p.c. l'architetto Maria Elisabetta Cella, legale rappresentante dell'impresa, non ha negato – come non era stato convincentemente negato esplicitamente in sede di osservazioni scritte alle contestazioni – che in occasione dell'accesso eseguito dal D.L. in data 3.11.2016 fossero presenti in cantiere operai della ditta Gallo (e non fossero peraltro presenti operai della EDILGE); i primi, invece di eseguire i semplici lavori di scavo, (come da autorizzazione al subappalto) venivano colti dal D.L. ad eseguire proprio i lavori di posa in opera dei micropali. Interrogata sul punto la stessa ammette espressamente: *“E' vero che in quell'occasione v'erano operai della subappaltatrice, la ditta Gallo Valter, ma “... era una mera casualità il fatto che non ci fossero nostri dipendenti a svolgere i lavori di palificazione in quella occasione. Il fatto si è verificato per una mera questione di opportunità, proprio perché prima si eseguivano le perforazioni e poi si eseguiva il getto di calcestruzzo nello stesso giorno: e quindi noi, per evitare di lasciare le perforazioni senza seguito abbiamo provveduto nella stessa giornata”.*

Tale esplicita affermazione, deve esser letta in combinato disposto con l'affermazione svolta dal responsabile del procedimento e dei lavori sino a risoluzione, ing. Giampaolino, il quale evidenziava che dall'esame del giornale dei lavori si era acquisita l'evidenza che operai della EDILGE non erano presenti in cantiere neanche nei giorni precedenti e questo, al di là dell'ammissione, consentiva di riscontrare come l'esecuzione dei lavori di micropalificazione fosse stata eseguita tutti da operai della ditta Gallo, almeno sino a dimostrazione contraria da parte dell'appaltatrice, e ciò senza che vi fosse autorizzazione nel subappalto, senza che venisse quantomeno data contezza della qualificazione della stessa ditta, e senza – cosa ancor più grave – fossero presenti perlomeno operai e tecnici della EDILGE a verificare che quanto, illegittimamente, delegato alla ditta subappaltatrice, fosse almeno realizzato secondo le regole dell'arte.

Ciò consente di relegare al livello di mero artificio dialettico, la deduzione offerta a giustificazione del fatto da parte dell'impresa, che ha dedotto in sede di osservazioni come *“per quanto riguarda sia la posa dell'armatura che il getto dei pali eseguiti nel giorno della Vs. visita, gli operai del subappaltatore si sono giustamente temporaneamente messi a disposizione con totale spirito collaborativo (che è giusto che esista all'interno di un cantiere) portando a termine la lavorazione in giornata, come previsto dalla regola dell'arte, vista l'improvvisa impossibilità del ns. operaio preposto a dette lavorazioni a raggiungere il cantiere per sopravvenuti imprevedibili problemi di salute. Si precisa che dal giorno dopo le lavorazioni di armatura e getto dei micropali sono state regolarmente eseguite dalle ns. maestranze”.*

Peraltro, deve ritenersi – al contrario di quanto ritenuto dallo stesso architetto – che altrettanto grave, e suscettibile di legittimare la risoluzione in danno ex art 136 cit. deve ritenersi il riscontro circa la reiterata mancata osservanza, da parte degli operai di EDILGE, delle norme di sicurezza la cui importanza è talmente radicale da legittimare in sede di appalto l'espunzione dal prezzo dell'appalto dei relativi oneri, lo si ricorda a noi stessi. In merito all'addebito – che

l'architetto Cella considera non così grave – la stessa ha dichiarato in sede di udienza del 15.11.2018, con effetto ricognitivo: *“D'altronde era costante il fatto: se gli operai non venivano costantemente richiamati non si adeguavano alle prescrizioni”*. La valutazione in punto di gravità dello scrivente è esattamente inversa a quella dell'architetto Cella.

Queste considerazioni, appaiono più che sufficienti, nell'ottica della corretta esecuzione dei lavori e della professionalità dell'appaltatrice in fase esecutiva e della fiducia che deve riporre la parte committente sulla esecutrice, a giustificare ex sé la risoluzione in danno ex art 136 D.lgs. 163/2006.

Quanto evidenziato, argomentando in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dalla difesa dell'attore, è certamente idoneo e sufficiente a determinare la compromissione della buona riuscita dei lavori.

Parte convenuta contesta alcune delle domande proposte dalla parte attrice.

In realtà è fondata l'eccezione in merito all'incongruenza delle domande proposte da EDILGE sollevata da ANAS: la parte attrice, da un lato, chiede il pagamento delle riserve iscritte negli atti contabili, dando quindi per presupposta l'esistenza del contratto di appalto che in realtà è stato legittimamente risolto ex art 136 D.lgs 163/2006: *“una volta pronunciata la risoluzione suddetta, in forza dell'operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 cod .civ., si è verificata per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” e, pertanto, tutti gli effetti del contratto di appalto sono venuti meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass. 12468/2004; 7470/2001); e, venuto meno il rapporto negoziale, e con esso il titolo giustificativo della loro attribuzione, la sentenza impugnata più non poteva esaminare le riserve dell'impresa formulate nel corso della sua esecuzione (qualunque ne fosse l'oggetto), né porsi alcuna questione della loro fondatezza: posto che le stesse....presuppongono invece un contratto di appalto valido ed operante”* (Cass. 15.02.2013 n. 3830).

La violazione contestata all'appaltatrice, per la sua radicale gravità, e per la violazione delle regole contrattuali e normative anche in termini fiduciari, (con particolare riguardo al contenuto delle opere delegate al subappaltatore ed all'incidenza complessiva di esse in termini di importanza della retta esecuzione) si pone quale presupposto inevitabile della c.d. risoluzione in danno, non potendo la stessa violazione giustificarsi in senso consequenziale ad un presunto precedente inadempimento di controparte sub specie *“exceptio inadimpleti contractus”*.

Quindi – riconosciuto il dato – le pretese avanzabili in questo senso dall'appaltatrice appaiono consequenziali solo all'emissione del provvedimento ex art 136 D.p.r 163/2006 e legittimano solo le pretese relative (con valutazione esemplificativa e non onnicomprensiva) del pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali esistenti nel cantiere, di eventuali maggiori costi sostenuti in conseguenza a pretese della committente, delle spese sostenute dall'appaltatore per l'esecuzione dell'intero contratto, che ai sensi del capitolato sono comprese nel prezzo dell'appalto, nonché il rimborso delle spese contrattuali con esclusione delle pretese aventi titolo nelle riserve, al di là della decadenza o dell'infondatezza di esse, pure sostenuta dalla committente.

Dato atto di ciò riscontrata la legittimità della risoluzione in danno pronunciata dalla stazione appaltante, residua la valutazione delle pretese reciproche: il pagamento dei lavori al netto del ribasso contrattuale, i materiali, i maggiori costi sostenuti quanto alla parte attrice ed i danni cagionati per aver costretto la committente alla risoluzione, quanto alla parte convenuta. Ed

in effetti, ai sensi dell'articolo 136 citato, l'impresa ha sempre diritto affinché le vengano corrisposto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.

Il consulente, al di là di specifiche corrette nella relazione finale, all'esito delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, ha reso una perizia condivisibile nella sostanza e nella forma, senza errori di carattere logico ed alle argomentazioni ed ai relativi calcoli, per tutto quanto non evidenziato nel presente provvedimento, ci si richiama.

Quanto alle pretese svolte dalla parte attrice.

Come già evidenziato, i lavori sono stati proseguiti dalla ditta COGEMA. Il consulente ha quindi potuto effettuare un riscontro contabile, non in loco, circa lo stato dell'arte al momento della risoluzione. Comunque, la sostanziale efficienza della documentazione riscontrata, gli ha consentito di rispondere alle domande proposte.

Ed in effetti, quanto ai lavori che sono risultati realizzati il consulente ha distinto i lavori a misura da quelli a corpo.

Quanto ai lavori a misura, sono risultate realizzate le lavorazioni di:

- Fondazioni, diagrammi e pali – Perforazione micropali....
- sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazioni....diametro esterno mm 191/240;
- fondazioni, diagrammi e pali – getto di micropali.... pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza... Diametro esterno mm 191/240;
- fondazioni, diagrammi e pali – Tubo per micropali....
- fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti...in acciaio S355 con o senza valvolatura;
- fondazioni, diagrammi e pali – Tubo per micropali....
- fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita.

Quanto alle lavorazioni a corpo il consulente ha evidenziato come - l'importo contrattuale dei lavori a corpo e di € 357'380,67 ed al 15/02/2017 risulta completato il 1,9523%; gli oneri per la sicurezza risultano compiuti al 24,6185%. Per un totale di opere realizzate fino al 15/02/2017 di € 169'108,31 + IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Il consulente ha aggiunto al computo del corrispettivo per i lavori eseguiti le spese contrattuali, € 2.716,21, i costi per fidejussioni € 1.746,14 e le spese per la polizza CAR sottoscritta prima dell'avvio lavori per € 327,94. Viceversa il ragionamento seguito dall'ingegner Lorenzo Breda non può esser condivisa sul punto. Ed infatti, dev'esser espunta dalla pretesa la voce relativa alle spese contrattuali, in quanto ai sensi dell'articolo 20 del contratto di appalto, che richiama il C.S.A. si stabilisce che le spese del contratto, inclusi bollo e registro, sono a carico dell'appaltatore, ed a ciò si aggiunge l'onorario della redazione del contratto. Altrettanto è a dirsi sia quanto alle polizze fideiussorie sia quanto alla cauzione definitiva prevista dall'art. 11 del contratto che è obbligatoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto, e non può gravare sulla committente, sia quanto alla polizza fideiussoria per anticipazione e quanto ai costi della polizza CAR.

Quanto evidenziato in precedenza determina che le pretese riconoscibili in favore dell'impresa sono pari ad €. 169'108,31 + IVA, oltre rivalutazione monetaria ed interessi gli interessi nella misura legale che vanno computati ai sensi dell'articolo 1284 comma IV c.c. a procedere dalla proposizione della domanda giudiziale (7.4.2017), sino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda riconvenzionale. La parte convenuta nell'atto di costituzione dichiara che, nel tratto interessato dai lavori, ha dovuto provvedere a proprie spese a mantenere un sistema semaforico a senso unico alternato con utilizzo di movieri, per la conduzione del traffico nel fine settimana per evitare la formazione di code. Inoltre, ANAS afferma che erano presenti dei presidi di sicurezza nelle zone di cantiere per il pe-risultato compreso tra febbraio 2017 ed aprile 2017.

La parte convenuta, al documento 21 del proprio fascicolo, presenta un riepilogo di spesa per il mantenimento dell'impianto semaforico. Tale riepilogo è ritenuto congruo dal sottoscritto CTU. Il CTU riconosce ad ANAS le spese di gestione necessarie al mantenimento del sistema semaforico per un totale di € 11'878,67 e la valutazione dev'esser condivisa.

Spese per eseguire i sondaggi pari ad € 5000,00 di cui alla fattura società Geofisica: erroneamente il consulente non li riconosce, in quanto eseguiti in pendenza di sospensione; non è incidente il profilo, vista la scaturigine della necessità di eseguire i sondaggi, come si è visto, non c'è ragione per non considerarli per la causale indicata.

Costi per la sorveglianza di cantiere nel periodo che procede dalla risoluzione del contratto con ELDIGE al periodo di affidamento delle aree alla nuova impresa affidataria. Calcolati sulla base della documentazione congrui nella misura di € 3.831,00. La valutazione appare insuscettibile di critica per errore logico.

Oneri per investimento ammortizzati su di un periodo maggiore del previsto.

Il CTU non ha accolto la richiesta nella misura calcolata dalla Committente in quanto l'investimento fatto da ANAS, per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei lavori di ammodernamento in sede tra i Km 107+800 e 108+300 - S.S. n. 28 "del Colle di Nava", non è andato perso ma, ha subito solo un fermo temporaneo. Per calcolare gli oneri di investimento, da riconoscere ad ANAS, il CTU ha considerato come importo quello alla base del contratto tra le parti in causa € 686.915,80 (comprensivo dello sconto applicato dalla Edilge). A tale importo ha applicato la percentuale del 15% ricavando così il totale degli oneri di investimento sull'appalto. Il consulente ha poi contabilizzato i giorni di fermo dalla data di risoluzione del contratto con la ditta Edilge, fino al giorno in cui sono stati riaffidati i lavori all'Impresa Cogema, contabilizzando un totale di 122 giorni. La suddivisione del relativo importo per il numero dei giorni entro i quali l'opera doveva essere ultimata ha portato ai seguenti calcoli:

- € 103'037,37 / 300 = € 343,45 (quantità oneri di investimento per ogni giorno). Successivamente, al fine di calcolare l'ammontare degli oneri di investimento per i giorni di interruzione del cantiere ha moltiplicato gli oneri di investimento giornalieri per il numero dei giorni di fermo: - € 343,46 x 122 = € 41'901,86 (oneri di investimento). Il consulente tecnico ha quindi riconosciuto ad ANAS, a titolo di oneri di investimento, un totale pari ad € 41'901,86. E il computo appare corretto, non essendo convincenti le argomentazioni sollevate in contrario avviso dalla parte convenuta.

E quindi ai danni in riconvenzionale, comprensivi di tutte le voci come in parte motiva, quantificati nella misura di € 62.611,53 vanno aggiunte rivalutazione e gli interessi nella misura legale che si quantificano, a procedere dalla data della proposizione della contro-domanda, (20.07.2017) sensi dell'articolo 1284 comma IV c.c.

Nessun'altra domanda può esser accolta.

Le spese processuali devono esser valutate nell'economia complessiva del contenzioso: considerando il rigetto della domanda principale dell'attrice, e l'incidenza di questo rigetto sull'economia definitiva della controversia vengono poste a carico dell'attrice, sebbene compensate nella misura di 1/3, e liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate, si pongono invece a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna essendo stato comune e paritario l'interesse all'accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di R.G. 27038/2017:

- 1) Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione in danno ex art 136 D.lgs. 163/2006 proposta dalla parte attrice e le domande conseguenziali alla declaratoria di illegittimità come evidenziate in parte motiva formulate da EDILGE.
- 2) Condanna parte convenuta ANAS al pagamento dei lavori eseguiti e delle spese che liquida nella misura di € 169'108,31 + IVA oltre accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) come in parte motiva.
- 3) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta ANAS e condanna EDILGE al risarcimento del danno cagionato all'attrice che quantifica e liquida nella misura di € 62.511,53 oltre accessori (rivalutazione ed interessi) come in parte motiva.
- 4) Condanna parte EDILGE al pagamento delle spese processuali che, compensate per 1/3 si liquidano nella misura di € 9.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.

Roma lì 10/05/2022.

Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno

firmato digitalmente.